



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 14/11/2003

COMUNE DI NOCI (Bari)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 104 del 06.09.00

COMUNE DI NOCI (BA)

STATUTO COMUNALE

Modifiche artt. 13-26-69 e 72 approvate con delibera del Consiglio Comunale n° 10 del 23/07/2003

Art. 13

ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria o straordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria anche quando sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo cronologicamente all'ordine del giorno l'oggetto della richiesta.
3. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
5. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la metà dei Consiglieri assegnati.
6. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
7. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
8. Il Consiglio Comunale qualora la prima convocazione sia andata deserta può essere convocato in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello in cui fu convocato la prima; le deliberazioni assunte in seconda convocazione sono valide qualora intervengano almeno sette consiglieri.
9. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Generale, coadiuvato dal funzionario preposto alla redazione del verbale.
10. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del verbale e di inserimento in esso delle

rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri. Le deliberazioni sono firmate dal Presidente, dal Sindaco e dal Segretario Generale.

Art. 26

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non inferiore a quattro e non superiore a sette e in essa sarà assicurata la presenza di entrambi i sessi.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento di entrambi presiede l'Assessore anziano individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 23 dello statuto.

Art. 69

AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Il Comune ha autonomia finanziaria, demanio e patrimonio propri secondo le norme della legge.
2. Istituisce e disciplina i tributi propri nell'ambito dell'autonomia impositiva.
3. Con regolamento sono dettate le norme relative alla contabilità, all'amministrazione del demanio e del patrimonio del Comune.
4. Il bilancio di previsione è approvato annualmente a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, secondo la scadenza prevista per legge.
5. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie una "tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini anche con fine di sponsorizzazione. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
6. Con deliberazioni del Consiglio viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie anche a scopo di sponsorizzazione perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed altra istituzione e gestione dei servizi, nel rispetto del principio della vincolatività delle dichiarazioni di contribuzione resa dal cittadino.

Art. 72

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo del Comune. Esso è nominato dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica di consigliere comunale.
2. Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori dei Conti sono quelle stabilite dalla legge.
3. I Revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica. (abrogato)
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi Revisori scadono insieme con quelli rimasti in carica. (abrogato)
5. Le attribuzioni e le norme di funzionamento del Collegio dei revisori sono dettate dal regolamento di contabilità

